

# Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Innovazione



Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori:



FEDERLIBERI - UNIONCONTRIBUENTI - AISI - PROFESSIONE & FAMIGLIA -  
IMPRESA & FAMIGLIA

# Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

## INNOVAZIONE

### Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI - Confederazione Nazionale  
U.A.I. – T.C.S. Unione Turismo Commercio e Servizi  
U.A.I. FNGI  
ATECA  
FEDERAZIONE ITALIANA LIBERI – FEDERLIBERI  
UNIONLIBERI  
UNIONE DEI CONTRIBUENTI – UNIONCONTRIBUENTI  
ASSOCIAZIONE PER LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI STRANIERE IN ITALIA – AISI  
PROFESSIONE & FAMIGLIA  
CONFINTESA

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività informatiche, grafiche, innovative, nonché attività affini e connesse; comprese le imprese impegnate nello sviluppo energetico ed energie rinnovabili.

Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese quali:

- SETTORE INFORMATICO E DEI SERVIZI INNOVATIVI
- SETTORE COMUNICAZIONE E GRAFICA ED AFFINE
- ENERGIE RINNOVABILI

## ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI
<b>Periodo di prova</b> <b>Art.24</b>	<p>Il lavoratore assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 6 mesi per i lavoratori classificati nel livello Quadro;</li><li>- 5 mesi per i lavoratori classificati nel livello 1° e 2°;</li><li>- 4 mesi per i lavoratori classificati nel livello 3°,4° e 5°;</li><li>- 3 mesi per i lavoratori classificati nel livello 6°, 7° e 8°;</li><li>- 1 mese per i lavoratori classificati nel livello 9° e 10°.</li></ul> <p>Il lavoratore assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a trenta giorni è soggetto a un periodo di prova di 5 giorni lavorativi.</p>
<b>Orario di lavoro</b> <b>Art. 39</b>	<p>La durata dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. La distribuzione giornaliera dell'orario può essere articolata anche in frazioni, consentendo il riposo giornaliero di 11 (undici) ore consecutive.</p> <p>L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore.</p>
<b>Banca delle ore</b> <b>Art. 47</b>	<p>Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.</p>

---

È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.

Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:

**Straordinario, Notturmo,  
Festivo  
Art. 46**

- lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 15 %
- lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale) 20%
- lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali) 20%
- lavoro straordinario notturno (oltre all'ottava ora settimanale) 30%
- lavoro straordinario festivo 30%
- lavoro straordinario festivo notturno 50%

---

**Riposi settimanali, riposi  
compensativi  
Art. 40**

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata domenicale.

---

**Flessibilità  
orario di lavoro  
art. 34**

Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno.

---

**Ferie e permessi  
Artt. 41 - 43**

Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa è comunque considerata di 6 (sei) giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie o, in caso di distribuzione disomogenea dell'orario di lavoro; inoltre in caso di matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni.  
In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o

---

dell'affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo preadottivo) sono riconosciuti al padre due giorni di permesso retribuito.

Ha altresì diritto, per ciascun evento, ad un permesso retribuito di giorni tre in caso di decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge.

Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.

---

**Tipologie di retribuzione**  
**Art. 50**

Di norma la retribuzione dei lavoratori è costituita dalle seguenti voci:

- paga base nazionale
  - eventuali scatti d'anzianità
  - altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva
  - eventuali indennità contrattuali
- 

**Mensilità**

14 mensilità.

---

**Premio risultato**  
**Art. 11**

Potrà essere negoziato in sede aziendale attraverso l'ente bilaterale

---

**Malattia**  
**Art. 59**

In caso di interruzione del servizio per malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi.

In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto su indicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.

---

**Trattamento economico per malattia**  
**Art. 59**

In caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno;

in caso di malattia di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.

---

---

**Infortunio  
Art. 59**

Durante l'assenza dal lavoro causata da infortunio o malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.

---

**Preavviso  
Art. 68**

I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:

- due mesi nel caso di licenziamento;
- un mese nel caso di dimissioni.

In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

---

**Contrattazione  
collettiva decentrata  
Art. 15**

L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie attraverso l'Organismo Paritetico Regionale e l'Organismo Paritetico Provinciale.

---

**Part time Art.26**

Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo:

- orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa;
  - verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
  - misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
-

---

**Tempo determinato  
Art.28**

Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato.

Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due o frazione, con arrotondamento all'unità superiore.

Per le imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 25% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore.

---

**Lavoro in  
somministrazione  
Art. 30**

Nelle specifiche fattispecie sotto indicate il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è soggetto a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del 13% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente:

- esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso all'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;
- esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate. Tale percentuale è aumentata al 15% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell'azienda di stipulare sino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato.

---

**Ente Bilaterale  
EN.BI.U.C.  
Art. 9**

I contributi a favore dell'ENBIUC, dovranno essere mensilmente versati, tramite Bonifico Bancario, per gli eventuali adempimenti previsti dall'ENBIUC (visitare il sito: [www.ENBIUC.it](http://www.ENBIUC.it)).

I versamenti all' ENBIUC dovranno avvenire negli importi differenziati per tipologia contrattuale

I Contributi dovuti all' ENBIUC per la generalità dei Lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, in apprendistato e/o a tempo parziale, per contratti fino a 24 ore settimanali (compresi dirigenti e quadri)

---

---

**Welfare E Sanità  
Integrativa  
Art.60**

L'Ente Bilaterale **EN.BI.U.C.**, previa delibera del proprio Comitato di Gestione finalizzata a valutare la sostenibilità finanziaria, mette a disposizione il Fondo Sanitario EUROSALUTE o similari; ad integrazione ed ampliamento delle coperture già esistenti secondo i termini di legge vigenti.

---

**Classificazione  
Art. 38**

La classificazione degli operai è organizzata su 11 diverse declatorie.

---

**Apprendistato  
Art. 27**

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i trenta anni.  
La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini dell'inquadramento è la seguente:  
Totale mesi 36 I periodo mesi 18 - II periodo mesi 18.  
Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3° e 4°.  
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno:

- 2 livelli inferiori a quello in cui sono inquadrate le mansioni per cui è svolto l'apprendistato, per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore per la seconda metà.

---

PAGA BASE

**TABELLE  
RETRIBUTIVE  
CONGLOBATE**

LIVELLO	MINIMO	CONTINGENZA	EDR	RETRIBUZIONE	
QUADRI	2.014,49	541,65	10,33	2.566,47	
1°	1.955,04	539,99	10,33	2.505,36	
2°	1.651,93	533,19	10,33	2.195,45	
3°	1.541,88	530,40	10,33	2.082,61	
4°	1.442,26	528,03	10,33	1.980,62	
5°	1.338,97	525,47	10,33	1.874,77	
6°	1.236,20	523,01	10,33	1.769,54	
7°	1.072,61	519,63	10,33	1.602,57	
8°	987,57	517,65	10,33	1.515,55	
9°	900,86	515,40	10,33	1.426,59	
10°	790,70	512,87	10,33	1.313,90	

---